

Oggetto: **VERBALE DEL 9 DICEMBRE 2023**



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 9 dicembre 2023 alle ore 16.00 presso la sede operativa dell'Associazione Sportiva e Culturale "L'AQUILA DI MARE" sita in via Carlo Confalonieri presso il Centro Sportivo Santa Barbara in L'Aquila, si è riunita, in seconda convocazione, l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, regolarmente convocata a mezzo invio email e pubblicazione su sito internet avvenuta il giorno 26 novembre 2023, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Modifica statuto per adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2021;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Stefano BIANCHI, Presidente dell'Associazione Sportiva e Culturale "L'AQUILA DI MARE", il quale constata e fa constatare che è presente, in proprio o per delega:

- I SOCI FONDATORI:
 - Stefano Bianchi
 - Francesco Bianchi (delega Stefano Bianchi);
 - Liana Giuliani (delega Stefano Bianchi).
- N.5 (cinque) SOCI ORDINARI:
 - Laura Gradia;
 - Francesca Sandolo;
 - Orsola D'Addamio;
 - Sara Postiglioni;
 - Paolo Croce;

e pertanto l'assemblea È VALIDAMENTE COSTITUITA ed atta a deliberare, essendo presenti i Soci Fondatori tutti e non avendo alcun vincolo sul numero dei Soci Ordinari.

Il Presidente chiama ad assolvere le funzioni di Segretario, per la stesura del presente verbale, la Sig.ra Laura GRADIA che accetta e passa alla trattazione degli argomenti all'O.D.G..

Il Presidente passa alla trattazione dell'O.D.G. facendo presente che corre l'obbligo adeguare lo statuto dell'associazione ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e sottolineando che la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2023 non è soggetta ad alcuna imposta di registrazione. Il Presidente ringrazia i consiglieri Vita Caroli Casavola e Paolo Croce per aver collaborato attivamente all'aggiornamento. Lo statuto aggiornato è stato inviato preventivamente a tutti i Soci per essere visionato. Tutti i presenti confermano di averne preso visione.

SI DELIBERA:

- 1) di approvare all'unanimità le modifiche allo statuto dell'Associazione per adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2021.

Dando l'incarico al Presidente per la registrazione dello Statuto modificato e null'altro essendo da deliberare e nessun altro chiedendo parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 16.30.

IL PRESIDENTE
(Stefano BIANCHI)

IL SEGRETARIO
(Laura GRADIA)



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli

N. 1758

Serie 3

Data 22 DIC 2023

REGISTRATO CON EURO

ESENTE

IL DIRIGENTE
Cristina Camilloni



**Statuto della
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE "L'AQUILA DI MARE"
L'AQUILA DI MARE ASD**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

Art. 1 – Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs.36/2021 e s.m.i., è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale "**L'AQUILA DI MARE**" o in breve "**L'Aquila di Mare A.S.D.**" (d'ora in poi "Associazione"). L'Associazione ha sede legale in L'Aquila, Via Amiternum N.40. Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo ASD. L'Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs.39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art.2. Colori ed emblema sociale

L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un'aquila di mare (Myliobatis aquila) in colore blu e giallo scuro.

Art.3. Oggetto dell'Associazione

L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. È altresì caratterizzata dall'uguaglianza di tutti gli associati.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs.36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art.7.1, lettera b), D.Lgs.36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina delle "attività subacquee" e "sport acquatici" e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline. Sia essa espressa sotto l'aspetto sportivo, tecnico, culturale o scientifico, nel massimo rispetto dei principi ecologici, anzi portando avanti ogni iniziativa mirante al miglioramento, protezione e conservazione dell'ambiente naturale.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

Nei limiti previsti dall'art.9, D.Lgs.36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi e gadget;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- noleggiare beni o parte di essi ai Soci;
- dare comunicazioni a mezzo pubblicazioni di giornali e/o riviste interne in formato cartaceo ovvero elettronico;
- gestire impianti sportivi, attrezzature proprie e di terzi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere;
- compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie;
- organizzare e tenere corsi di formazione specifici nel settore, con convegni, congressi, tavole rotonde ed attività simili per la formazione e diffusione della cultura sportiva, ambientale della popolazione e delle scolaresche, il tutto finalizzato alla tutela dell'ecosistema acquatico e costiero;
- svolgere corsi di primo soccorso finalizzati ad interventi su adulti, bambini e neonati e preparare formatori idonei.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali e/o degli enti di promozione sportiva (EPS) affiliati, per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale/EPS.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Per le attività sociali l'Associazione si avvale prioritariamente dell'opera dei Soci e, qualora sia richiesta una specifica professionalità non posseduta dai Soci si potrà avvalere di collaborazioni esterne.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i suoi introiti sono destinati all'acquisto di attrezzature ed al rimborso delle varie spese per il raggiungimento degli scopi statutari.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione curerà in maniera approfondita il rapporto con l'ambiente e la sua conservazione.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16, D.Lgs.39/2021.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art.4. Durata

La durata della Società è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA

Art.5. Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una "irreprensibile condotta" morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto

collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

I Soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, su apposito modulo, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione, nonché lo stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l'Associazione e comunque di pertinenza della stessa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto e le norme regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione è affiliata;
- di essere informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture, anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate;
- di essere informati circa l'uso delle strutture, al fine di evitare incidenti. A questo proposito, l'aspirante Socio si impegna, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l'Associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle strutture sociali;
- all'atto di presentazione della domanda di Associazione deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale annuale e, una volta Soci, tutti coloro che effettueranno attività sportive dovranno, altresì, presentare la certificazione medica comprovante l'idoneità alle "attività subacquee" (come stabilito dalla normativa in vigore) e rinnovarla annualmente alla scadenza della stessa.
- ogni Socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli organi dell'Associazione.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale dei Soci entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione del diniego.

La deliberazione di ammissione del nuovo Socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale e/o ente di promozione sportiva di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a Socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

I Soci dell'Associazione si dividono in:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno emanato, approvato e sottoscritto il primo Atto Costitutivo.

I Soci ordinari sono coloro che presentano la domanda scritta al Consiglio Direttivo.

I Soci onorari sono dichiarati tali da parte del Consiglio Direttivo e sono quelle persone fisiche o enti (pubblici o privati) che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'Associazione. Il Socio onorario non paga nessuna quota.

Tra le diverse categorie di Soci possono nominarsi degli istruttori. Il Socio istruttore, o facente parte del corpo docente, che intende svolgere corsi o attività non previsti o programmati in quel periodo dall'Associazione, può effettuarli nelle strutture dell'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, purché si svolgano nell'ambito di quanto gestito dall'Associazione stessa.

L'Associazione può usufruire di professionisti esterni per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente art.3.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le cariche sociali, elette dall'Assemblea generale dei Soci, non danno diritto ad alcun compenso. Il versamento della quota sociale deve essere effettuato entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di ammissione a Socio; dopo tale data, i Soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei Soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di "volontario" è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere compensi per attività sportiva dilettantistica e per attività amministrativa, nei modi stabiliti dalla normativa in vigore in tema di compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Art.6. Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

I Soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti;
- di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art.5.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di rispettare le regole delle Federazioni Sportive Nazionali e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate a cui eventualmente l'Associazione è affiliata;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali o altre obbligazioni contratte con l'Associazione;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- di utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature e strutture sportive e di impegnarsi fattivamente alla conservazione delle stesse;
- di mantenere la propria attrezzatura in condizioni tali da garantire sempre l'esecuzione delle attività in sicurezza e, in modo similare di utilizzare, mantenere e conservare in modo da non alterare o danneggiare quella eventualmente messa a disposizione dall'Associazione.

Art.7. Decadenza dei Soci

La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione.

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

Gli associati decadono automaticamente da tale qualifica qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il Socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art.8. Organi sociali

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Art.9. Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano deliberativo dell'Associazione. Essa è composta da tutti i Soci iscritti nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota Sociale e dei

contributi decisi dal Consiglio Direttivo e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti da almeno tre mesi all'Associazione.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano di carica e può essere ordinaria oppure straordinaria.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 14.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata con:

- avviso esposto nella sede Sociale e sulla bacheca virtuale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione;
- comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato.

Nella stessa lettera di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno dieci Soci e presentate al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.10. Partecipazione all'Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i Soci, risultanti dal Libro Soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede Sociale.

Art. 11 – Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- nomina e revoca, qualora istituito, i componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul diniego di ammissione del Socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs.36/2021;
- delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 12 - Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sulla trasformazione, anche ai sensi dell'art.28 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- sui diritti reali immobiliari;
- sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Art. 13 – Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (numero di voti pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod.civ..

Art. 14 – Audio/video Assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Nella sede di convocazione, in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze (eventualmente anche in formato digitale).

È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art.15. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fra tutti gli associati aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge uno o più Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

I Consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili nella medesima carica.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art.14 dello Statuto.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs.36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs.112/2017.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro sessanta giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- per dimissioni;
- per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro sessanta giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o almeno un terzo dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Art. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- indire le Assemblee ordinarie dei Soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
- determinare l'importo delle quote associative;
- assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs.36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno Sociale;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;

- la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33, comma 6, D.Lgs.36/2021;
- curare la parte finanziaria dell'Associazione;
- aprire rapporti con gli istituti di credito, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Art.19. Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 20 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art.21. Il Segretario e il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei Soci e attende alla corrispondenza.

Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Art.22. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali annuali dei Soci;
- eventuali quote supplementari dei Soci;
- eventuali contributi volontari (erogazioni liberali) dei Soci;
- eventuali contributi volontari (erogazioni liberali) dei terzi;
- eventuali contributi volontari versati per l'utilizzo delle strutture sportive;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ricavato che si potrà ritrarre dalle varie iniziative (attività didattiche in sede, attività didattiche fuori sede, ecc.) che saranno intraprese dall'Associazione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 23 – Il rendiconto economico

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art.16.

Arti. 24 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.25. Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs.112/2017.

TITOLO V DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Arti. 26 – Lavoratori e volontari

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs.36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs.36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs.36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod.civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs.81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.27. Tesserati

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o enti sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- atleti;
- dirigenti sociali e Soci di società affiliate;
- giudici/arbitri;
- dirigenti;
- tecnici, istruttori;
- altri tesserati alle Federazioni ed enti a cui l'Associazione è Affiliata.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed enti sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci. I tesserati alle Federazioni ed enti sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i quattordici anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs.36/2021.

Art. 28 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
L'Assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Art.29. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art.13 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i tre quarti dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ai fini sportivi ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs.36/2021.

Art.30. Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di collegio arbitrale come previsto dalle norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.31. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

L'Aquila, 9 dicembre 2023

Gli Associati

Visto

L'Aquila, 9 dicembre 2023

Il Presidente
(Ing. Stefano BIANCHI)

